Sent. n.54/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr.ssa	Daniela PIACENTE	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9318 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti della Agenzia delle Entrate - Riscossione per il conto giudiziale 23843, relativo alla riscossione dei tributi e delle imposte locali del Comune di Moliterno per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Vista la relazione n. 10/2026, depositata in data 12 marzo 2026 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 22 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giulio Stolfi, che concludeva come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento 10/2026, depositata in data 12 marzo 2026, il

Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto epigrafato, reso dalla convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione in qualità di agente contabile del Comune di Moliterno.

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame del conto depositato, evidenziando, tra l'altro, che lo stesso – depositato unitamente alla determina di parifica n. 169/2025 ed alla delibera consiliare n. 4/2025 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto dell'ente per l'anno 2024 – risultava privo della firma digitale o analogica dell'agente contabile (la firma digitale presente, infatti, è riconducibile al responsabile del procedimento dell'Ente e non all'agente contabile). Nella relazione si evidenziava che il conto giudiziale non sottoscritto risulta privo del requisito formale minimo per conferirli giuridica esistenza, indispensabile al raggiungimento dello scopo cui è preordinato, ossia l'imputabilità dello stesso ad un qualsivoglia soggetto.

2. Con decreto presidenziale del 12 marzo 2026 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 22 settembre 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Con memoria dell'11/08/2026 l'Agenzia delle entrate-Riscossione depositava «… *la pec trasmessa all'Ente in data 07.02.2025 per la parifica (all. 1) e contenente il conto aggregato e la cartella recante le rendicontazioni per ambito*», evidenziando che «*Un evidente problema informatico ha impedito che il conto venisse depositato integro e munito di firma*». Con la predetta memoria

si evidenziava, altresì, quanto segue: «*Per mero tuziorismo, sia il conto di gestione aggregato, il c.d. mod. 25H (all. 2) che i conti per ambito, trasmessi unitamente allo stesso conto di gestione, sono tutti firmati digitalmente. Il conto di gestione mod. 25h, partitamente, reca la firma di Manlio Mastrominico a cui, in qualità di Responsabile del Settore Amministrazione e Servizi agli Enti, giusta procura speciale Rep. n. 180754 Racc. n. 12562 del 28 dicembre 2023, Notaio Andrea De Nicola (all. 3), Agenzia delle entrate-Riscossione ha conferito il potere di sottoscrizione e presentazione dei conti giudiziali aggregati resi all'Amministrazione comunale dalla stessa medesima AdeR quale agente contabile ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.g.c.*».

L'Agente contabile chiedeva, in definitiva, che questa Corte dei conti approvasse il conto giudiziale n. 23843, disponendo il conseguente discarico.

4. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione di causa previa acquisizione del consenso del P.M., quest'ultimo concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate nelle relazioni di improcedibilità dei conti giudiziali. Quindi il giudizio passava in decisione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:
a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la sottoscrizione dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di

assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

6. Nella concreta fattispecie in esame, si rileva che il conto in esame risulta originariamente depositato privo della firma digitale o analogica dell'agente contabile.

6.1. Si osserva che la sottoscrizione del conto giudiziale funge da requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità dell'atto (artt. 1325 n.4 e 1418 comma 2 c.c.; artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.), considerati la funzione pubblicistica svolta dall'agente contabile, ovvero il maneggio di denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, ovvero la documentazione di tale maneggio, che discendono dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924. In altri termini, la spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell'atto, che serve ad individuare il responsabile della gestione contabile ivi documentata, ed in mancanza di un conto il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.

6.2. Per le suindicate motivazioni, conseguentemente, il giudizio di conto instaurato con il deposito del predetto conto deve essere dichiarato improcedibile.

7. Peraltro, considerando che, in corso di causa, è stato depositato il conto a suo tempo validamente sottoscritto ma non trasmesso dall'amministrazione a questa Corte, ferma restando, per le suesposte ragioni, l'improcedibilità del presente giudizio, il conto provvisto di parificazione dovrà essere iscritto a ruolo con un

nuovo numero di registro, a cura della Segreteria, con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. a partire dalla data del deposito della predetta documentazione. Resta ovviamente fermo che la presente decisione, essendo di mero rito, non equivale a discarico, dovendosi procedere all'istruttoria nel merito del conto in esame.

8. Atteso che la improcedibilità risulta imputabile non all'agente contabile convenuto in giudizio (che aveva, a quanto consta, regolarmente sottoscritto il conto giudiziale) ma ad errori di trasmissione del file digitalmente sottoscritto del conto, non può configurarsi una soccombenza in senso tecnico del convenuto, che non si è formalmente costituito, onde non vi è luogo alla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9318, relativo al conto giudiziale n. 23843, nei sensi di cui in parte motiva;

- dispone iscriversi a ruolo, con nuovo numero, il conto giudiziale con la relativa determina di parificazione.

Nulla per spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositato in Segreteria l'1 ottobre 2026

Il Segretario del Collegio

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente